



TRIBUNALE DI MODENA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

Dott. Vittorio Zanichelli Presidente rel.

Dott. Michele Cifarelli Giudice

Dott.ssa Valentina Giasi Giudice

nel procedimento C.P. 48/12 ha emesso il seguente

DECRETO

Esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva depositato in data 27 NOVEMBRE 2012 da NOVA S.R.L.

Vista in particolare l'istanza di fissazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, l. fall.;

rilevato che non è stato depositato il verbale redatto da notaio attestante l'avvenuta deliberazione della domanda di concordato (art. 152, c. 3, l. fall.);

ritenuto che tale adempimento sia necessario anche per la presentazione della domanda di concordato con riserva in quanto il quarto comma dell'art. 161 l.fall. prevede la necessità dell'approvazione e della sottoscrizione a norma dell'art. 152 della domanda presentata dalle società e non rileva che tale ultima disposizione contempli l'approvazione "della proposta e delle condizioni del concordato" e non della domanda; deve invero tenersi presente che la terminologia adottata dall'art. 152 non tien conto della precisazione introdotta con il d.l. n. 83/2012 che ha portato chiarezza in proposito definendo più correttamente domanda

l'istanza, rivolta al tribunale tramite il ricorso, di ammissione e omologazione del concordato, proposta le modalità quantitative, qualitative e temporali di soddisfacimento dei creditori e piano l'insieme delle attività attraverso le quali il debitore si propone di ottenere il verificarsi delle condizioni per l'adempimento della proposta; l'art. 152, per contro, qualifica ancora indifferentemente come proposta sia l'atto da sottoscrivere da parte del legale rappresentante e quindi il ricorso contenente domanda, proposta e piano (comma primo) sia la decisione da prendersi da parte dell'organo deliberativo circa l'accesso alla procedura concorsuale, qualificato come domanda, e il contenuto della proposta da rivolgersi ai creditori, qualificato come condizioni (secondo comma); oltre a ciò, se comunque si tien conto della *ratio* della disposizione che è quella di garantire che un passo importante quale è quello dell'accesso al concordato debba essere oggetto di una specifica deliberazione quasi a rimarcare l'eccezionale rilievo per le conseguenze che può avere non vi è ragione per escludere dal perimetro dell'obbligatorietà del rispetto del citato art. 152 la domanda di concordato con riserva la cui proposizione comporta l'esteriorizzazione dello stato di crisi e una modifica del regime del rapporto tra le diverse categorie di creditori, oltre al rischio di innescare una procedura fallimentare;

ritenuto tuttavia che il difetto della necessaria deliberazione che autorizza il legale rappresentante alla sottoscrizione e al deposito della domanda non comporti l'immediata declaratoria di inammissibilità della stessa ma debba farsi applicazione in via analogica del disposto dell'art. 182 c.p.c. (trattandosi di vizio del ricorso introduttivo del procedimento concorsuale) e quindi concedere un termine per sanare il difetto di autorizzazione;

P.Q.M.

Assegna alla ricorrente il termine fino al 5 dicembre 2012 per il deposito della documentazione relativa agli adempimenti di cui all'art. 152 l.fall.

Dispone la comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria.

Modena, 28 novembre 2012

Il Presidente rel. est.

Dott. Vittorio Zanichelli



IL CASO

